Codice A1813B
D.D. 23 luglio 2021, n. 2135
Concessione demaniale per il mantenimento di un ponte sul Rio Tepice tra Via F.lli Fea e Via Generale Dalla Chiesa nel Comune di CHIERI (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.1154 - Comune di CHIERI.

ATTO DD 2135/A1813B/2021 DEL 23/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: Concessione demaniale per il mantenimento di un ponte sul Rio Tepice tra Via F.lli Fea e Via Generale Dalla Chiesa nel Comune di CHIERI (TO) - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.PO.1154 – Comune di CHIERI

Il Comune di CHIERI, con sede in Via Palazzo di Città, 10 - 10023 CHIERI (TO), Codice Fiscale 82000210011 e Partita IVA 01131200014, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 22 Luglio 2019 al n. 33442/A1813A per il mantenimento di un ponte sul Rio Tepice tra Via F.lli Fea e Via Generale Dalla Chiesa nel Comune di CHIERI (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede il mantenimento di un ponte sul Rio Tepice tra Via F.lli Fea e Via Generale Dalla Chiesa nel Comune di CHIERI (TO).
Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Con nota n° 35221/A1813A. del 1° Agosto 2019 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di CHIERI (TO) non è avvenuta, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., in quanto la concessione riguarda un'opera di pubblica utilità.

Preso atto che la prima concessione (allegata al presente atto) venne rilasciata per un periodo di 29 anni dall'Ufficio del Genio Civile di Torino alla Società Porta Torino - con sede in Via Principe Tommaso n. 2 TORINO - in data 22 Gennaio 1964.
Alla concessione era allegato il disciplinare di concessione contenente le prescrizioni per la realizzazione e la successiva manutenzione, non presente nel fascicolo della pratica traferito alla

Regione Piemonte dall'archivio dell'Agnzia del Demanio e di cui non risulta fattibile il reperimento.

L'ing. Bartolomeo VISCONTI, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di TORINO al n. 5844T, con studio in Via Postumia n. 49 – 10142 TORINO (TO), ha redatto la dichiarazione di conformità dell'opera eseguita. La relazione tecnica dell'ing. VISCONTI attesta che "Lo stato dell'opera d'arte non presenta evidenze di lesioni, fessure o altre situazioni significative sotto il profilo statico.; questo vale, per quanto riscontrabile direttamente, anche per le fondazioni che risultano interessate da un successivo intervento di plateazione che è stato ragionevolmente eseguito in continuità con la realizzazione dello scatolare a valle, date le caratteristiche geometriche e di continuità della stessa rispetto alla platea dello scatolare. Si segnala la riduzione e, in alcuni casi localizzati, sulla prima e sull'ultima trave l'assenza del copriferro in corrispondenza delle travi ribassate presenti in soletta. Allo stato attuale il fenomeno è localmente evidente e si ritiene opportuno prevedere interventi mirati di ripresa delle armaure e ricostituzione della porzione ammalo rata …. Il manufatto risulta conforme al progetto autorizzato, con la sola eccezione della platea presente in corrispondenza della fondazione, non riscontrabile negli elaborati originari forniti dal Comune."
L'area in oggetto rientra all'interno delle aree a pericolosità medio-moderate del PAI, mentre le mappe della "Direttiva alluvioni" indicano una probabilità di alluvione scarsa (Tr 500).
Dal punto di vista idraulico si fa riferimento agli studi idraulici a supporto del Piano Regolatore Generale di CHIERI (Variante strutturale n. 14) dai quali si evince che il ponte risulta verificato sotto il profilo idraulico. La relazione tecnica dell'ing. VISCONTI viene allegata al presente atto quale parte integrante.

Considerato che non è stato necessario effettuare una visita sopralluogo, in quanto la documentazione tecnica e fotografica presentata risulta esaustiva per un riscontro delle condizioni generali dell'area e del manufatto esistente.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria, redatto in data 31 Maggio 2021 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, redatto da funzionari di questo Settore, e ritenuto pertanto potersi confermare la validità dell'Autorizzazione idraulica che ha consentito la realizzazione dell'opera in quanto l'intorno sul quale insiste l'opera, sia dal punto di vista geomorfologico che idraulico, non è compromesso e/o mutato nel tempo e l'opera, alla luce della verifica idraulica presentata, non è di ostacolo al libero deflusso delle acque del Rio Tepice. Pertanto lo stato dei luoghi non necessita di alcun ripristino.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Dato atto che:
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione non è avvenuto nei termini di legge a causa dell'emergenza Covid19 e in quanto sono stati necessari approfondimenti in sede di istruttoria tecnica.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".
- Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

determina

1. **di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici il Comune di CHIERI al mantenimento dell'opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. i manufatti devono essere mantenuti nel rispetto delle indicazioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
b. il concessionario, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
c. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dal mantenimento dovranno essere accuratamente manutenute a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
d. è a carico del concessionario l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere per le eventuali manutenzioni, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
e. il concessionario dovrà dare comunicazione formale al Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino dell'inizio degli eventuali lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori; ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
f. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
g. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero

ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

h. nel caso di lavori che prevedano la messa in secca anche parziale del corso d'acqua dovrà preliminarmente essere richiesto ed ottenuto il parere di compatibilità della Città Metropolitana di Torino in merito alla fauna acquatica, ai in applicazione dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e del relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e successive modifiche e integrazioni.

2. **di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, al Comune di CHIERI, l'occupazione di aree demaniali per il mantenimento di un ponte sul Rio Tepice tra Via F.lli Fea e Via Generale Dalla Chiesa nel Comune di CHIERI (TO), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e;
3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2037, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
4. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 10, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento della cauzione;
5. di prendere atto che il concessionario, ai sensi dell'Art. 20, comma 3 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)", così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011, di seguito citato come "Regolamento regionale" è esonerato dal pagamento del canone di concessione;
6. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni